



Prot.1311/2026

Roma, mercoledì 22 luglio 2026

**Al Garante per la Protezione dei
Dati Personali**

E, per conoscenza

Al Ministro della Giustizia

**Al Sottosegretario di Stato alla
Giustizia**

**Al Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**Al Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

**All'Ufficio per le Relazioni
Sindacali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria**

OGGETTO: Richiesta di intervento ai sensi dell'art. 57 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in merito alla direttiva del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria concernente la pubblicazione dei dati personali relativi agli incentivi per le funzioni tecniche.

La scrivente **Organizzazione Sindacale**, nell'esercizio delle proprie prerogative di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori rappresentati e nel rispetto dei principi di leale collaborazione istituzionale, ritiene necessario sottoporre alla cortese attenzione dell'**Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali** alcune rilevanti criticità derivanti dalla **Direttiva dell'Ufficio Trasparenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, prot. GDAP 28.05.2026.0250538.U, concernente le modalità di pubblicazione dei dati riferiti al personale destinatario degli **incentivi per funzioni tecniche**, emanata in applicazione del **parere ANAC n. 2764 del 23 luglio 2025**.

È opportuno precisare sin d'ora che la presente iniziativa **non intende in alcun modo mettere in discussione il principio della trasparenza amministrativa**, il quale rappresenta uno dei cardini dell'azione pubblica, trovando fondamento negli **artt. 1 e 97 della Costituzione**, nonché nelle disposizioni contenute nel **D.Lgs. n. 33/2013**.



Al contrario, l'obiettivo perseguito è quello di garantire che tale principio venga concretamente attuato nel rispetto dell'altrettanto fondamentale diritto alla **protezione dei dati personali**, riconosciuto dall'**art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**, dall'**art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea**, dal

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal **D.Lgs. n. 196/2003**, come modificato dal **D.Lgs. n. 101/2018**.

Come noto, il sistema delineato dal legislatore europeo impone che ogni trattamento di dati personali sia ispirato ai principi di **liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del titolare del trattamento**, principi espressamente codificati dall'**art. 5 del GDPR** e destinati a trovare applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Proprio in tale prospettiva, desta significativa preoccupazione la scelta operata dall'Amministrazione di recepire integralmente l'orientamento espresso dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, senza che risulti essere stata svolta una preventiva ed autonoma valutazione circa la compatibilità delle modalità di pubblicazione previste con il quadro normativo europeo e nazionale in materia di **protezione dei dati personali**.

Occorre infatti evidenziare che il **parere ANAC n. 2764/2025**, pur rivestendo indubbia autorevolezza nell'ambito delle competenze attribuite all'Autorità in materia di **trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione**, mantiene natura di **atto interpretativo**, privo di efficacia normativa cogente.

Esso, pertanto, non può essere considerato esaustivo con riguardo ai profili concernenti il trattamento e la diffusione dei dati personali, materia che il legislatore europeo ha attribuito alla competenza esclusiva delle **Autorità Garanti nazionali**, cui il **Regolamento (UE) 2016/679** assegna specifici poteri di vigilanza, indirizzo e controllo.

In tale contesto assume particolare rilievo quanto previsto dall'**art. 57 del GDPR**, il quale demanda all'Autorità Garante il compito di vigilare sull'applicazione del Regolamento, promuoverne la corretta interpretazione, fornire orientamenti alle pubbliche amministrazioni e garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

È proprio alla luce di tali attribuzioni che la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene necessario richiedere un autorevole intervento dell'Autorità, affinché venga verificata la conformità della citata direttiva ai principi che governano il trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai criteri di **necessità, proporzionalità e minimizzazione**, che costituiscono il fondamento dell'intero sistema europeo di tutela della privacy.

Del resto, come efficacemente ricorda il brocardo latino "**Summum ius, summa iniuria**", una rigorosa applicazione di un principio giuridico, ove non adeguatamente bilanciata con gli altri diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento, rischia di produrre effetti contrari ai valori che la stessa norma intende perseguire.



Nel caso di specie, infatti, il perseguimento della **trasparenza amministrativa** non può tradursi automaticamente nella diffusione indiscriminata di dati personali dei dipendenti pubblici, senza che sia stata previamente verificata la reale indispensabilità di tale forma di pubblicità rispetto alle finalità perseguite dalla legge.

La **Direttiva dipartimentale** individua quale fondamento della pubblicazione l'**art. 18 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, come modificato dal **D.Lgs. n. 97/2016**, ritenendo che gli **incentivi per funzioni tecniche** rientrino tra le informazioni soggette agli obblighi di pubblicità previsti dalla disciplina sulla trasparenza.

Tuttavia, una lettura conforme al sistema normativo vigente impone che tale disposizione non venga interpretata in maniera isolata, bensì coordinata con l'intero quadro delle garanzie previste dal diritto europeo e nazionale in materia di **protezione dei dati personali**.

Il **Regolamento (UE) 2016/679**, infatti, non esclude gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, ma impone che ogni trattamento di dati personali sia limitato a quanto **strettamente necessario** per il perseguimento della finalità pubblica, nel rispetto dei principi di **proporzionalità, necessità, minimizzazione e privacy by design**, sanciti, rispettivamente, dagli **artt. 5 e 25 del GDPR**.

Parimenti, lo stesso **D.Lgs. n. 33/2013**, all'**art. 5-bis**, prevede espressamente che gli obblighi di trasparenza incontrino un limite ogniquale volta la divulgazione dei dati sia suscettibile di arrecare un **pregiudizio concreto** ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, imponendo all'Amministrazione un costante esercizio di **bilanciamento** tra il diritto alla conoscibilità dell'azione amministrativa e il diritto alla riservatezza.

Ne consegue che l'esistenza di una disposizione che impone la pubblicazione di determinati dati **non esonera** l'Amministrazione dall'obbligo di verificare se le modalità concretamente prescelte siano realmente indispensabili per il raggiungimento dello scopo perseguito oppure se esistano strumenti meno invasivi ugualmente idonei a garantire il controllo diffuso sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Sotto altro profilo, appare necessario soffermarsi sulla natura giuridica degli **incentivi disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023**, già previsti dall'**art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016**.

Tali compensi costituiscono **emolumenti accessori** destinati esclusivamente ai dipendenti pubblici che abbiano svolto le specifiche attività tecniche individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Essi non rappresentano compensi corrisposti a professionisti esterni, né remunerano incarichi fiduciari o discrezionali conferiti dall'Amministrazione, ma integrano una componente del **trattamento economico accessorio** spettante al personale dipendente in ragione delle attività effettivamente svolte.

Questa qualificazione giuridica assume rilievo decisivo ai fini della presente istanza.



Infatti, l'ordinamento non prevede, quale regola generale, la pubblicazione nominativa delle ulteriori componenti del trattamento economico accessorio spettanti ai dipendenti pubblici, quali, a titolo esemplificativo:

- **indennità;**
- **compensi per lavoro straordinario;**
- **premi di risultato;**
- **progressioni economiche;**
- **indennità di specifiche responsabilità;**
- ulteriori trattamenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva.

La circostanza che gli incentivi per funzioni tecniche trovino origine nella normativa sui contratti pubblici non appare, di per sé, sufficiente a giustificare una forma di **diffusione generalizzata** di dati personali concernenti lavoratori dipendenti, soprattutto quando tali informazioni riguardino aspetti della loro posizione economica individuale.

Ulteriore profilo di rilievo riguarda la modalità prescelta per l'adempimento dell'obbligo di trasparenza.

La pubblicazione sul **sito istituzionale** dell'Amministrazione costituisce, infatti, una forma di **diffusione** dei dati personali accessibile ad una platea indeterminata di soggetti e potenzialmente consultabile senza limiti geografici o temporali.

La giurisprudenza europea e nazionale ha più volte evidenziato come la diffusione tramite internet produca effetti significativamente più incisivi rispetto alla mera comunicazione dei dati a soggetti determinati, poiché rende le informazioni facilmente indicizzabili dai motori di ricerca, riproducibili, conservabili e riutilizzabili anche per finalità estranee a quelle perseguite dalla normativa sulla trasparenza.

Proprio per tale ragione il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** ha costantemente affermato che la pubblicazione online deve rappresentare l'esito di una preventiva valutazione circa la **stretta necessità** della diffusione nominativa, privilegiando, ove possibile, modalità meno invasive.

Non può essere trascurato, inoltre, che il principio di **minimizzazione**, sancito dall'**art. 5, paragrafo 1, lett. c), del GDPR**, impone di limitare il trattamento ai soli dati adeguati, pertinenti e strettamente necessari rispetto alla finalità perseguita.

Ne consegue che, anche laddove si ritenga sussistente un obbligo di pubblicazione, l'Amministrazione è comunque tenuta a verificare se la trasparenza possa essere assicurata mediante strumenti alternativi, quali:

- **anonimizzazione** dei dati;
- **pseudonimizzazione;**
- pubblicazione di dati **aggregati;**
- identificazione mediante **codici** o altri sistemi idonei a evitare la diretta riconducibilità delle informazioni ai singoli dipendenti.



Tali soluzioni consentirebbero di perseguire efficacemente le finalità di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche, riducendo sensibilmente l'impatto sui diritti fondamentali dei lavoratori interessati.

Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conforto nei più recenti orientamenti dell'**Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali**, che ha costantemente ribadito come gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa sulla trasparenza non possano tradursi in una indiscriminata diffusione di dati personali, dovendo ogni trattamento essere preceduto da una puntuale verifica della **necessità**, della **proporzionalità** e della **pertinenza** delle informazioni rese conoscibili.

L'Autorità ha infatti più volte affermato che la pubblicazione sul web costituisce una delle forme di trattamento maggiormente invasive contemplate dall'ordinamento, in quanto comporta una diffusione potenzialmente illimitata delle informazioni, con effetti difficilmente reversibili anche qualora i dati vengano successivamente rimossi dal sito istituzionale.

Tale principio assume particolare rilievo nel caso di specie, ove la direttiva dipartimentale non sembra essere stata preceduta da un'esplicita valutazione circa l'impatto che la pubblicazione nominativa dei dati economici potrebbe produrre sulla sfera giuridica dei lavoratori interessati.

Pur non ricorrendo necessariamente i presupposti per una **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** ai sensi dell'**art. 35 del GDPR**, appare comunque indispensabile che l'Amministrazione dia conto dell'istruttoria svolta per dimostrare di avere effettivamente operato quel **bilanciamento tra interessi pubblici e diritti fondamentali** richiesto dall'ordinamento europeo.

Diversamente, il rischio è che la pubblicazione venga percepita come il risultato di una mera applicazione automatica del parere ANAC, senza un'autonoma verifica della conformità ai principi sanciti dal **Regolamento (UE) 2016/679**.

La scrivente **Organizzazione Sindacale** ritiene opportuno sottoporre all'attenzione dell'Autorità un ulteriore elemento che, ad avviso della stessa, assume particolare rilievo sotto il profilo della correttezza dell'azione amministrativa.

A oltre **dieci anni** dall'introduzione della disciplina relativa agli **incentivi per funzioni tecniche**, il personale avente diritto non ha ancora percepito, nella quasi totalità dei casi, le somme maturate.

L'Amministrazione, allo stato, non risulta avere fornito un quadro chiaro delle ragioni che hanno determinato tale protratto ritardo, né ha comunicato tempi certi per la liquidazione delle spettanze.

In tale contesto appare quantomeno contraddittorio procedere alla pubblicazione nominativa di compensi che, nella realtà dei fatti, **non risultano ancora erogati**.

Una simile modalità operativa rischia infatti di determinare la diffusione di informazioni **incomplete, non aggiornate** e potenzialmente **fuorvianti**, suscettibili di ingenerare nell'opinione pubblica l'erroneo convincimento che i dipendenti abbiano già



percepito somme che, invece, risultano ancora esclusivamente maturate sotto il profilo giuridico.

Tale circostanza, oltre a incidere sulla corretta rappresentazione dell'attività amministrativa, potrebbe arrecare un concreto pregiudizio ai lavoratori interessati, esponendoli a valutazioni distorte circa il loro trattamento economico.

Non può sottacersi che il principio di **esattezza dei dati**, sancito dall'**art. 5, paragrafo 1, lett. d), del GDPR**, impone che le informazioni diffuse siano aggiornate e rappresentino fedelmente la situazione cui si riferiscono.

La pubblicazione di compensi non ancora liquidati rischia pertanto di risultare non perfettamente coerente con tale principio, oltre che con i criteri di **correttezza** e **trasparenza** che devono improntare ogni trattamento di dati personali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la scrivente **Organizzazione Sindacale** chiede che l'**Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali**, nell'esercizio delle attribuzioni conferitele dall'**art. 57 del Regolamento (UE) 2016/679**, voglia:

- **esprimere un autorevole orientamento interpretativo** circa la corretta applicazione della disciplina in materia di trasparenza con riferimento alla pubblicazione dei dati personali concernenti gli incentivi per funzioni tecniche;
- **verificare la conformità** della direttiva prot. **GDAP 28.05.2026.0250538.U** ai principi sanciti dal **GDPR**, con particolare riguardo ai criteri di **necessità, proporzionalità, minimizzazione, limitazione della finalità e protezione dei dati fin dalla progettazione**;
- **valutare**, ove ne ricorrano i presupposti, l'opportunità di indicare modalità di pubblicazione meno invasive rispetto alla diffusione nominativa dei dati, privilegiando strumenti quali l'**anonimizzazione**, la **pseudonimizzazione** o altre forme di rappresentazione aggregata delle informazioni;
- adottare ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna nell'ambito delle competenze attribuite dal **Regolamento (UE) 2016/679**, al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali del personale interessato.

Nelle more delle determinazioni dell'Autorità Garante, la scrivente **Organizzazione Sindacale** auspica che il **Ministero della Giustizia** e il **Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**, in ossequio ai principi di **prudenza amministrativa, buon andamento, proporzionalità e leale collaborazione istituzionale**, vogliano valutare la **temporanea sospensione dell'efficacia** della direttiva prot. **GDAP 28.05.2026.0250538.U**.

Tale misura cautelativa consentirebbe di evitare che la diffusione dei dati personali produca effetti potenzialmente irreversibili prima che venga acquisito il parere dell'Autorità istituzionalmente competente in materia di protezione dei dati personali.

La presente iniziativa non intende in alcun modo limitare il valore della **trasparenza amministrativa**, che rappresenta un presidio imprescindibile di legalità e di controllo democratico sull'azione pubblica.



Essa mira, piuttosto, ad assicurare che tale principio trovi concreta applicazione nel rispetto del necessario equilibrio con il diritto fondamentale alla **protezione dei dati personali**, evitando che il perseguimento di un interesse pubblico possa tradursi in una compressione non strettamente necessaria delle garanzie riconosciute ai lavoratori.

Come ricorda il brocardo latino "**Summum ius, summa iniuria**", l'applicazione rigorosa di una regola, se priva del necessario bilanciamento con gli altri principi dell'ordinamento, può condurre a risultati incompatibili con la stessa finalità di giustizia perseguita dalla norma.

Confidando nel sollecito intervento dell'**Autorità Garante** e nella sensibilità istituzionale delle Amministrazioni destinatarie, si resta in attesa di un cortese e urgente riscontro.

Distinti saluti.

Dott. Mirko Manna
Coord. Nazionale UILFP Giustizia